

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1559)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(LAURICELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(GIOLITTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° MARZO 1974

Proroga dei termini di cui al secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, in materia di edilizia abitativa

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, concernente le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 62, stabiliva che « i residui delle spese in conto capitale (o di investimento) possono essere mantenuti in bilancio fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti furono istituiti e, in ogni caso, non oltre il quinto esercizio suc-

cessivo a quello in cui fu iscritto l'ultimo stanziamento. Le somme eliminate non possono essere riprodotte negli esercizi successivi ».

Detta norma non aveva dato luogo a particolari inconvenienti sia perchè, in passato, i tempi tecnici di realizzazione delle opere pubbliche erano più brevi sia perchè, in effetti, la norma era stata applicata facendo decorrere il termine per il computo del quinquennio dall'ultimo stanziamento autorizzato; e, pertanto, il susseguirsi delle leggi spe-

ciali di autorizzazione di spesa, via via emanate, faceva sì che di fatto la norma trovasse concreta applicazione.

Senonchè con la avvenuta emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 10 novembre 1972), tale norma è stata definitivamente riformulata e l'attuale dizione non consente alcun margine interpretativo e, pertanto, alla scadenza del 31 dicembre di ciascun anno si ripropone la questione della perenzione dei fondi non formalmente impegnati iscritti in bilancio.

La questione assume particolare rilievo per le cooperative edilizie destinatarie di contributi promessi a valere sulla legge n. 422 del 28 marzo 1968 e precedenti, le quali per le note difficoltà legate soprattutto al reperimento delle aree, non hanno ancora potuto presentare, per l'approvazione ed il formale impegno della spesa, i progetti delle costruzioni da realizzare.

In concreto, pur trattandosi di questione di rilevante interesse di carattere generale concernendo tutto il settore delle opere pubbliche, la situazione deve ora essere esaminata in relazione al particolare momento congiunturale, limitatamente alla già precaria situazione dell'attività del settore costruttivo edilizio nella quale si verrebbe a vanificare in larga misura lo sforzo compiuto, più di

recente, per superare quelle difficoltà — che peraltro hanno investito non soltanto il settore edilizio — relative al reperimento delle aree, dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi costruttivi ammessi a contributo, alla lievitazione dei costi, eccetera.

Non sembra, invero, opportuno che, proprio nel momento in cui cospicui programmi costruttivi stanno per entrare nella fase operativa, vengano ad aggiungersi nuove difficoltà e, pertanto, si appalesa opportuna la emanazione di adeguata norma che consenta la conservazione nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici di quella quota parte degli stanziamenti autorizzati, non utilizzati nei termini prescritti, che dovrebbero andare perenti. Ciò consentirebbe, altresì, alle norme di cui alla recente legge sulla casa (22 ottobre 1971, n. 865) di esplicitare meglio e più compiutamente taluni effetti accelerativi degli iter procedurali previsti per programmi fruanti di vecchi contributi.

Ora non potendosi prescindere realisticamente da tale obiettiva situazione si è predisposto l'unito disegno di legge che consta di un articolo unico il quale prevede la deroga dei termini di cui al ripetuto articolo 36 per i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici riferiti alle leggi contenenti stanziamenti di fondi per l'edilizia popolare.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

I fondi stanziati con le leggi 4 novembre 1963, n. 1460; 29 marzo 1965, n. 218; 1° novembre 1965, n. 1179, e 28 marzo 1968, n. 422, ed iscritti in bilancio negli esercizi fino a tutto il 1971, possono essere conservati nel conto dei residui passivi oltre il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1976.